



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**DIRETTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
TRA I SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI NELLA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA
DEI SITI INQUINATI DI CUI DI CUI AL COMMA 5
QUATER DELL'ART.18 DELLA L.R N. 9/2010,
INSERITO DAL COMMA 6 DELL'ART.1 DELLA
L.R. N. 3/2013.**

Circolare n°3
del
07 Agosto 2013



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

***DIRETTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA I SOGGETTI PUBBLICI
COINVOLTI NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI
INQUINATI DI CUI DI CUI AL COMMA 5 QUATER DELL'ART.18 DELLA L.R N. 9/2010,
INSERITO DAL COMMA 6 DELL'ART.1 DELLA L.R. N. 3/2013.***

07 Agosto 2013

PREMESSA

L'art. 1, comma 6, della L.R. n. 3/2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 2 dell'11 febbraio 2013, ha aggiunto, all'art. 18 della L.R. n. 9/2010, il comma 5 quater che disciplina il procedimento amministrativo, ad istanza di parte, per la risoluzione dei conflitti tra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, fermo restando il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali.

Tale procedimento è costituito dal complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'emanazione del Decreto nel quale verrà recepito l'accordo proposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e sottoscritto dagli Enti interessati.

Pertanto, anche al fine di scandire proceduralmente e temporalmente le varie fasi del suddetto procedimento (preliminare, istruttoria e conclusiva/risolutiva) si rende necessario emanare la seguente direttiva per la risoluzione dei conflitti tra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui di cui al comma 5 quater dell'art.18 della L.R. n. 9/2010, inserito dal comma 6 dell'art.1 della L.R. n. 3/2013.

DIRETTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA I SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI CUI DI CUI AL COMMA 5 QUATER DELL'ART.18 DELLA L.R N. 9/2010, INSERITO DAL COMMA 6 DELL'ART.1 DELLA L.R. N. 3/2013.

ART. 1 - OGGETTO

La presente direttiva disciplina il procedimento amministrativo deflattivo del contenzioso di cui all'art. 18 L. reg. n. 9/2010 comma 5 quater.

Tale procedimento è costituito dal complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'emanazione del Decreto nel quale verrà recepito l'accordo proposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sottoscritto dagli Enti interessati.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE. PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE

Il procedimento amministrativo deflattivo del contenzioso è un procedimento ad istanza di parte con il quale l'ente, che ne abbia interesse, chiede al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti la risoluzione di conflitti in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

L'istanza deve essere inoltrata dal legale rappresentante dell'Ente, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, con racc. a/r (all'indirizzo della Sede Principale sita in Viale Campania n° 36/a, Palermo, CAP 90144) o tramite pec (al seguente indirizzo dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it) indicando il Responsabile del Procedimento ed il proprio indirizzo PEC al quale effettuare le successive comunicazioni.

All'istanza, oltre alle relazioni degli uffici competenti, deve essere allegata la documentazione necessaria per la valutazione dell'ammissibilità.

ART.3 - FASE PRELIMINARE

Entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti procede alla valutazione preliminare della medesima ed, ove ritenga che sussistano i presupposti per l'avvio del procedimento, invita l'Ente - istante a trasmettere alla controparte, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione d'ammissibilità, l'istanza di cui all'art. 2, tramite posta elettronica certificata con i pertinenti allegati.

Qualora l'istanza sia ritenuta non regolare o la documentazione presentata sia incompleta il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ne dà formale comunicazione all'Ente istante con la massima sollecitudine e comunque entro 30 gg dalla data di ricevimento, indicando le irregolarità ed incompletezze da sanare ed assegnando un termine ragionevole, comunque non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, per provvedere alla regolarizzazione.

Qualora il termine assegnato per la regolarizzazione decorra senza che sia intervenuta alcuna integrazione da parte dell'Ente istante, l'istanza viene archiviata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e il procedimento si ritiene concluso.

Con la comunicazione di ammissibilità il Dipartimento può chiedere ulteriori documenti o l'integrazione delle relazioni già acquisite da parte degli uffici da trasmettere anch'esse a cura dell'Ente istante alla controparte.

ART. 4 - CONTRADDITTORIO

Controparte ricevuta l'istanza di cui all'art. 2 e le eventuali integrazioni predispone le proprie controdeduzioni, allegando la documentazione pertinente, da trasmettere entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della istanza di avvio del procedimento sia alla parte istante che al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti tramite posta elettronica certificata indicando il responsabile del procedimento ed il proprio indirizzo posta elettronica certificata al quale effettuare le successive comunicazioni.

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti qualora la documentazione presentata sia incompleta, ne dà formale comunicazione alla controparte con la massima sollecitudine e comunque entro 15 gg dalla data di ricevimento, indicando le integrazioni opportune ed assegnando altresì un termine ragionevole, comunque non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, per provvedere alla regolarizzazione

ART. 5 - ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA.

Ove la controparte alla quale è stata trasmessa l'istanza con i relativi allegati, entro il termine di cui all'art. 4, non trasmette al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a corredo, il procedimento verrà archiviato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

L'archiviazione viene comunicata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti agli interessati e il procedimento può essere riavviato in ogni momento previa istanza congiunta.

ART.6 - CONVOCAZIONE

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di 30 gg dal completamento delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 predispone una proposta di accordo che trasmette alle parti indicando contestualmente la data e l'ora di convocazione per l'audizione delle stesse presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Tutte le osservazioni che le parti ritengono opportuno formulare dovranno prodursi entro e non oltre la data di convocazione al fine di valutare in contraddittorio le correzioni e le integrazioni che si ritenessero indispensabili ed opportune alla proposta di accordo.

ART. 7 - DECRETO

L'accordo sottoscritto dalle Amministrazioni verrà formalizzato con Decreto del Dirigente del Dirigente Generale ai sensi dell'art.18 della L.R.n.9/2010 comma quinto quater

Il mancato raggiungimento dell'accordo determina l'archiviazione dell'istanza con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AL SERVIZIO V – OSSERVATORIO SUI RIFIUTI ISPETTORATO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

La documentazione acquisita nel procedimento disciplinato della presente direttiva nel caso di archiviazione di cui all'art 3 terzo comma, art. 5 e art. 7 comma 2 verrà trasmessa al Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti Ispettorato del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per le valutazioni di competenza.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente direttiva è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La direttiva trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle istanze già presentate dagli Enti interessati al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ma ancora in corso di istruzione e, pertanto, non definite.

**Il Dirigente Generale
(F.to Dott. Marco Lupo)**